



0 0517-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano - Presidente -

Gaetano De Amicis

Martino Rosati

Benedetto Paternò Raddusa -Relatore-

Pietro Silvestri

Sent. n. sez. *1411*
UP 12/10/2022

R.G.N. /2022
18046/2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

1. (omissis) (omissis) nato il (omissis)
2. (omissis) | (omissis) nato a | (omissis)
3. (omissis), (omissis) nato a | (omissis)

avverso

la sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 novembre 2021

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;

sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè i reati - qualificati in termini di truffa e non di peculato, sempre che siano stati riscontrati gli estremi della diversa configurazione suggerita - si sono estinti per prescrizione;

sentiti gli avvocati (omissis) | per (omissis), (omissis) per (omissis) e (omissis) |

per (omissis) difensori che si sono richiamati alle conclusioni di cui ai rispettivi ricorsi.

6

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente confermato la condanna resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale, all'esito di giudizio abbreviato, ai danni di (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) Salomoni avuto riguardo alle condotte di peculato loro ascritte nella qualità di consiglieri componenti del gruppo consiliare del (omissis) presso l'assemblea regionale dell'Emilia Romagna nel corso della IX legislatura in un arco di tempo compreso tra il mese di gennaio del (omissis) e quello del dicembre (omissis) (per il solo (omissis) sino al maggio del (omissis)).

In particolare, a fronte di un più ampio numero di fatti contestati, i tre prevenuti sono stati mandati assolti in primo grado per talune condotte e in appello per altre ancora, mentre, all'esito del gravame di merito, è stata riconosciuta la loro responsabilità per gli agiti illeciti residui, destinati a determinare indebite appropriazioni per il (omissis) in misura complessivi euro 16.166,87, per il (omissis) in euro 6.146,20 e per il (omissis) in euro 3.141. Somme, queste, delle quali i prevenuti si sarebbero appropriati per averne avuto il possesso o comunque la disponibilità in quanto attribuite al gruppo consiliare al quale appartenevano per le finalità di cui alla legge regionale n. 32 del 1997.

In ragione delle assoluzioni disposte in appello, la Corte del merito ha rivisto la pena irrogata dal primo giudice, riducendola. Parimenti ha ridotto il portato della confisca disposta dal GUP, riconducendola alle minori somme ritenute profitto delle condotte illecite riscontrate.

2. Propongono ricorso per cassazione i tre suddetti imputati, ciascuno tramite autonomo ricorso.

2.1. I ricorsi proposti nell'interesse di (omissis) e (omissis) con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, prospettano violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria o manifestamente illogica, avuto riguardo alla configurabilità dell'ipotesi di reato contestata. Tanto in ragione della affermata disponibilità delle somme fatte oggetto di appropriazione da parte dei detti imputati, ritenuta dalla Corte territoriale in aperto contrasto con quanto chiarito sul tema da questa Corte di legittimità (sentenza n. 350 del 2021, Bernardini) in relazione alla posizione analoga di altro consigliere di quella stessa Regione al quale, sulla base di una situazione in fatto e diritto sostanzialmente sovrapponibile erano state mosse identiche accuse.

Arresto quest'ultimo con il quale è stato precisato che il singolo consigliere regionale non aveva la disponibilità delle somme assegnate in dotazione a ciascun gruppo consiliare, ascritta piuttosto ai relativi capo-gruppo, mandati assolti, nel separato giudizio ordinario svolto nei loro confronti, da ogni ipotesi di concorso con i ricorrenti nei fatti di peculato loro immediatamente contestate e non

potendosi valorizzare le indicazioni di principio richiamate in sentenza siccome tratte da altri arresti di questa stessa Corte perchè destinati a riposare su dati normativi di riferimento diversi, espressamente tracciati dalle singole Regioni nel prevedere meccanismi funzionali al rimborso delle spese diversi da quello vigenti per la Regione Emilia Romagna all'epoca dei fatti.

Da qui il rivendicato intervento rescindente per la non configurabilità del peculato, potendosi al più riscontrare gli estremi propri di altre ipotesi di reato, diversa da quella posta a fondamento della condanna.

2.2. Nell'interesse di (omissis) (omissis) vengono addotte quattro ragioni di doglianza, la terza delle quali ripropone i temi di criticità sollevati con gli altri due ricorsi avuto riguardo al profilo di disponibilità delle somme oggetto di appropriazione e di conseguente configurabilità dei peculati ritenuti con la sentenza gravata.

Con le prime due doglianze si contesta la qualifica di pubblico ufficiale ascritta al (omissis) ritenuta dalla Corte di appello valorizzando il fatto inerente all'utilizzo, da parte del citato consigliere regionale, di denaro pubblico, tale dovendosi ritenere quello erogato con i citati contributi regionali perchè destinati a garantire il funzionamento del gruppo consiliare di appartenenza. Aspetto questo decisivo nell'ottica del peculato ma sotto il versante del colore da assegnare al giudizio sulla distrazione ma indifferente rispetto alla qualifica soggettiva da ascrivere all'agente, nel caso da escludere perchè la condotta realizzata non risulterebbe in alcun modo collegata alla funzione pubblica e istituzionale del (omissis) unicamente correlata alla partecipazione all'attività legislativa del Consiglio regionale cui apparteneva.

Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione nell'individuazione delle regole probatorie dirette a verificare la legittimità dei rimborsi e ancora più a monte nel rintracciare in concreto le condotte effettivamente punibili. Sotto il primo versante per aver trasfuso nel processo penale regole di valutazione proprie della responsabilità erariale, in aperta contraddizione con il principio in forza del quale spetta all'accusa l'onere di provare la responsabilità dell'imputato. Sotto il secondo versante, per aver applicato, nell'ottica dell'inerenza della spesa, parametri di valutazione inconferenti quali quelli della congruità e della ragionevolezza, anche questi tipici del giudizio contabile e non di quello penale. E ciò disattendendo le puntuali argomentazioni svolte dalla difesa (con i motivi di appello ma anche con le note di udienza del 30 aprile 2021) dirette a rassegnare e comprovare l'immediata correlazione tra le singole spese considerate a sostegno della ritenuta responsabilità e l'attività politica e di consigliere regionale svolta in quel torno di tempo dal ricorrente. Difese puntualmente ribadite anche con l'impugnazione che occupa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) (omissis) è inammissibile perché tardivo. La fondatezza dei rilievi articolati dagli altri due ricorsi portati allo scrutinio della Corte in ordine alla configurabilità del reato contestato a tutti gli imputati e il conseguente annullamento della sentenza gravata disposto in ragione di tale valutazione in punto di diritto in relazione alle posizioni di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) determina l'estensione degli effetti della decisione rescindente anche nei confronti del citato ricorrente, in applicazione del disposto di cui all'art. 587 cod. proc. pen.

2. Quanto a siffatto rilievo pregiudiziale, rileva la Corte che la sentenza impugnata è stata resa il 4 novembre 2021 e che nell'occasione il dispositivo della relativa decisione recava il termine di novanta giorni per il deposito della relativa motivazione, nel caso puntualmente rispettato.

Il termine per impugnare, dunque, decorreva dal 4 febbraio 2022 e scadeva in coerenza il 21 marzo 2022.

I ricorsi degli imputati sono stati depositati il 9 marzo 2022 per (omissis) (omissis) (presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia); con modalità telematica, puntualmente osservata nelle forme, per gli altri due ricorrenti e in particolare il 21 marzo 2022 nell'interesse di (omissis) (omissis) e il 29 marzo 2022 relativamente alla posizione di (omissis) (omissis)

Ne viene la tardività di quest'ultima impugnazione.

3. Ciò premesso, colgono nel segno i rilievi sollevati dalle difese di (omissis) e (omissis) in ordine alla non configurabilità del peculato nel caso contestato ai tre imputati.

4. Giova premettere che la regiudicanda copre condotte di asserita appropriazione realizzate tra gennaio 2009 e dicembre 2011 da parte di Consiglieri regionali dell'Emilia Romagna appartenenti al gruppo assembleare I (omissis) (omissis): (omissis) Il Pubblico Ministero, in origine, ebbe a contestare le condotte tenute dagli odierni ricorrenti siccome realizzate in concorso con quelle dei rispettivi capigruppo: in particolare, per tutti e tre i ricorrenti con (omissis) (a capo del relativo gruppo tra gennaio 2009 e maggio 2010) nonché, solo per (omissis) e (omissis) con I (omissis) (omissis) al vertice del detto gruppo nel residuo periodo coperto dalla imputazione descritta nel proc. n. 11639 /13).

Mentre gli odierni ricorrenti hanno optato per il rito abbreviato, i coimputati (omissis)(omissis) quanto al contestato concorso, sono stati mandati assolti dal Tribunale di Bologna nel giudizio, trattato nelle forme del rito ordinario, che li ha immediatamente coinvolti: ciò sul presupposto della assenza di prova circa l'esistenza di un loro previo concerto ovvero di una loro consapevole volontà di

contribuire alla realizzazione dell'evento appropriativo immediatamente riferibile ai singoli consiglieri interessati.

5. Ciò premesso va ribadito che questa Corte, con due recenti arresti (Sez. 6 , n. 40595 del 02/03/2021, Rv. 282742 e n. 26678 del 7 luglio 2022, n.m.), l'ultimo dei quali integralmente sovrapponibile alla vicenda a giudizio, ha avuto modo di precisare - quanto alla disponibilità delle somme erogate dalla Regione a titolo di contributi destinati al "funzionamento all'attività istituzionale" dei gruppi- che, in forza di quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente all'epoca dei fatti (la legge regionale Emilia Romagna n. 32 del 1997), il Consiglio regionale assicurava «[...] ai gruppi consiliari, e per loro tramite ai consiglieri, [...] la disponibilità [...] dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni», sottolineando altresì che: a) spettava al Consiglio regionale il controllo sulla gestione dei contributi in denaro, in particolare il compito di verificare che i contributi assegnati ai gruppi non fossero «devoluti a fini diversi dal funzionamento e dalla attività istituzionale dei gruppi stessi» (art. 1); b) che tali fondi (art. 5) venivano liquidati dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio, chiamato ad autorizzarne «il pagamento in rate bimestrali anticipate; c) che detti fondi andavano «riscossi dal presidente del gruppo» o comunque da altra singola persona individuata dal regolamento o delegata, cui ne veniva affidata la gestione.

Secondo quanto messo in evidenza dalle due sentenze citate, la disciplina regionale di riferimento prevedeva, ancora, che «[L]e spese impegnate dal gruppo entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto» sarebbero rimaste «a carico del Presidente del gruppo che le ha decise [...]; e ciò non diversamente dall'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto anche queste destinate a rimanere a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto(art. 6).

6. Alle luce di tali previsioni normative, questa Corte, con i due arresti sopra evocati, pedissequamente reiterativi delle medesime indicazioni di principio, ha dunque finito per ritenere che la situazione in fatto riscontrata, in tutto identica a quella oggetto della vicenda a giudizio, secondo la quale i singoli consiglieri effettuavano le spese e poi presentavano la richiesta di rimborso che veniva firmata dal capogruppo previa verifica e attestazione della relativa regolarità e successiva liquidazione dei fondi a rimborso, assegnava unicamente al capogruppo la disponibilità del contributo in questione, rimasta dunque estranea ad ogni possibilità di incidenza anche in termini di mero fatto in capo ai singoli consiglieri.

Da qui la conclusione in diritto, che il Collegio ritiene di poter ribadire a definizione della odierna regiodicanda, in forza della quale non integra il delitto di peculato la condotta del consigliere regionale che, senza avere la disponibilità di fondi per il funzionamento del gruppo consiliare, ottenga rimborsi gravanti sul

fondo del gruppo di appartenenza per spese non rimborsabili, potendo configurare il reato ex art. 314 cod. pen. solo la condotta appropriativa di denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità diretta.

6. La sentenza gravata non si attiene alle superiori coordinate.

Viene evocato un concetto di disponibilità "giuridica" dei fondi in questione fondato sulle indicazioni tratte da altri precedenti arresti di questa Corte evocati a sostegno della relativa conclusione; precedenti all'evidenza non conferenti, perché relativi a normative regionali che, a differenza di quella diretta a disciplinare le condotte avvinte alla regiudicanda, prevedevano un'immediata disponibilità dei fondi da parte dei relativi partecipi ai gruppi. Aspetto, questo, del resto già messo puntualmente in evidenza nelle due sentenze di questa stessa sezione della Corte di legittimità sopra espressamente richiamate nel corpo delle quali viene puntualmente stigmatizzata l'erroneità di tale percorso interpretativo, in quelle occasioni seguito dalle decisioni di merito scrutinate e per le medesime ragioni fatte oggetto di altrettanti interventi rescindenti.

Parimenti, non può non evidenziarsi che tutti gli altri argomenti privilegiati dalla Corte del merito nel pervenire al giudizio di ritenuta disponibilità, in capo agli odierni imputati, delle somme oggetto della contestata appropriazione, sono stati già espressamente affrontati e deprivati di rilievo dalla più volte citata sentenza n. 40595 /2021 di questa Corte.

Ci si riferisce alla teorica partecipazione, anche di solo fatto, dei consiglieri regionali in questione, alla procedura che porta alla liquidazione dei rimborsi (aspetto rimasto del tutto imprecisato e che in ogni caso, anche logicamente, non può risultare unicamente agganciato al riferimento in fatto offerto dalle singole domande di rimborso); ancora, alla asserita posizione di immeditata correlazione che avrebbe legato ciascun consigliere a una quota parte dei contributi da riconoscere (anche questa smentita dalla puntuale osservazione contenuta nella sentenza citata in forza della quale tanto varrebbe solo per i gruppi misti, ai sensi di quanto previsto dall'art 5 della citata legge regionale e non per quello di comune appartenenza degli odierni imputati); alla natura solo formale della verifica demandata al capogruppo (aspetto indifferente al fine, se come nella specie non supportato dal riscontro del comune concerto in tal senso con il soggetto custode delle somme, per di più smentito dalle decisioni rese con riferimento alle rispettive posizioni di ~~riferimento~~ dei potenziali concorrenti).

7. Da qui la non configurabilità delle condotte di peculato contestate ai tre imputati, dalla quale discende la decisione di annullamento nei termini di cui al dispositivo che segue.

A ben vedere, nel caso, la erronea configurazione dei fatti in contestazione in termini di peculato non esclude in linea di principio la possibilità di accedere a una diversa qualificazione delle condotte comprese nella regiudicanda.


Ad avviso della Corte, tuttavia, una siffatta valutazione interpretativa esonda gli argini tipici del giudizio di legittimità perchè presuppone un rinnovato scrutinio delle relative vicende da parte della Corte del merito, chiamata ad emarginare, nel contraddittorio con le parti, le dinamiche in fatto eventualmente valorizzabili sotto altra veste giuridica ma anche a verificare la perdurante attualità della pretesa sanzionatoria alla luce della diversa configurazione se del caso riscontrata nonché la stessa tenuta della confisca diretta comminata in danno degli imputati, caduta sulle somme indicate quale profitto degli agiti illeciti contestati agli odierni ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 12/10/2022.

Il Consigliere estensore
Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente
Pierluigi Di Stefano



Depositato in Cancelleria



oggi, 10 GEN 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giuseppina Cirinide